



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Egr Consigliere

Fabio Meroni

Sede

Oggetto : **interpellanza relativa al contenzioso pendente tra Comune di Lissone e la Chiocciola D'Iseo Srl**

Egregio Consigliere,

in risposta alla sua interpellanza si evidenzia quanto segue:

- La scelta del Comune di costituirsi in giudizio prescindendo dalla assistenza tutela legale dell'assicurazione è stata assunta a seguito della comunicazione della società di assicurazione di non procedere alla costituzione in giudizio, come viene dato atto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 25 febbraio 2004, che richiama la nota del 5.02.2004, con conseguente necessità di assicurare una effettiva e piena difesa dell'ente garantita dalla scelta di un proprio legale.
- Si precisa che, come emerge dalla lettura della deliberazione della Giunta Comunale sopra citata, il preventivo dello studio scelto risulta essere quello più conveniente rispetto ad altri legali consultati.
- Si precisa che nella predetta deliberazione il Comune si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della assicurazione, chiamata in causa dal Comune di Lissone e tenuta a manlevare lo stesso rispetto ad eventuali somme riconosciute dal Giudice alla Chiocciola d'Iseo a titolo di risarcimento del danno.
- Le spese sostenute per il giudizio ammontano complessivamente a 150.478,60 euro, oltre ad oneri accessori, contributo previdenziale ed IVA, riferite a 6 giudizi e rapportate al valore della causa, che la Chiocciola d'Iseo Srl, sin dall'iniziale atto di citazione notificato nell'anno 2004, aveva quantificato in 300.000,00 euro. Valore che nell'atto di appello viene indicato dall'Avv della società in 505.277,00 euro, a cui aggiungere interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro (12.07.2002), con conseguente significativo incremento della somma richiesta.
- Si specifica che trattasi di un contenzioso articolato e complesso che ha visto CTU sulla causa del danno e differenti pronunce di segno diverso, ragione che ha indotto poi l'ente a confermare la scelta del legale designato anche nelle fasi successivi dello sviluppo giudiziale della controversia.
- A tale proposito si riassume brevemente lo sviluppo processuale della causa per fare comprendere quale complessità lo stesso abbia rivestito rispetto ad altri giudizi gestiti dall'ente.
 - ✓ Il giudizio di primo e secondo grado (sentenza Tribunale Milano n. 6554/2008 e 2342/2011) si sono conclusi con il rigetto della domanda di risarcimento del danno sulla scorta delle risultanze di una Consulenza Tecnica d'Ufficio che ha evidenziato l'eccezionalità delle precipitazioni rispetto ai dati pluviometrici degli ultimi trent'anni con la conseguente qualificazione dell'evento come rientrante nel caso fortuito come tale escludente la responsabilità Civile del Comune di Lissone.



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

- ✓ Il Giudice di Appello ha evidenziato al contrario la diligenza dell'ente pubblico nell'aver apprestato un impianto di aspirazione delle acque delle dimensioni equivalenti alle precipitazioni degli ultimi anni (in attuazione della deliberazione Giunta Comunale n. 47 del 19.04.2000 all'interno di un accordo di programma per lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria), evidenziando al contempo che l'ente non avrebbe potuto farsi carico di eventi remoti prevedibili oltre a non essere stata fornita prova del mancato funzionamento delle predette pompe di aspirazione.
- ✓ Il successivo giudizio di Cassazione proposto dalla Chiocciola d'Iseo Srl si è concluso con la sentenza n. 5877/2016 che ha ritenuto sussistente la responsabilità del Comune di Lissone anche alla luce dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, con rinvio per la determinazione del danno alla Corte d'Appello di Milano.
- ✓ All'esito del giudizio di riassunzione la Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 4386/2017 ha determinato il danno in complessive €. 123.928,64 oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno e refusione delle spese legali di causa, considerando i danni ai beni giacenti nel magazzino stimati nel corso dell'ATP (€ 120.000,00), le spese di custodia dei beni danneggiati (€ 1.736,00), le spese di trasporto (€ 920,00) e smaltimento rifiuti (€ 272,64 importi documentati da fatture).
- ✓ La stessa Corte di Appello ha invece ritenute non provate le altre voci richieste a titolo di risarcimento del canone di locazione e della perdita economica subita dalla società, rilevando in particolare la mancanza di prova che la perdita possa essere causalmente riconducibile all'allagamento, non ritenendo che i bilanci prodotti in giudizio non depositati presso la pubblica autorità e privi di relazione illustrativa degli organi sociali potessero costituire prova del danno. La sentenza dà atto che l'importo liquidato è superiore a quanto offerto dalla compagnia di assicurazione nel corso del primo grado di giudizio ed in sede di riassunzione. Dalla consultazione degli atti al fascicolo emerge che la compagnia di assicurazioni ha liquidato le somme alla Chiocciola d'Iseo S.r.l. in quanto tenuta a tenere indenne il Comune rispetto alla somma risarcitoria detratta la franchigia, peraltro irrisoria pari a € 258,23.
- ✓ La Chiocciola d'Iseo ha impugnato la predetta sentenza in Cassazione ritenendo non soddisfacente l'importo del risarcimento del danno offerto e chiedendo il riconoscimento di ulteriori voci di danno per una somma aggiuntiva di € 572.411,06 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
- ✓ All'esito del giudizio di Cassazione (sentenza n. 8466/2020) è stato definitivamente accertata la responsabilità del Comune di Lissone in ordine al danno. Significativo risulta l'inciso della sentenza che evidenzia come si impongano oggi criteri di maggior rigore nella valutazione della responsabilità dell'ente pubblico in tema di responsabilità per custodia dei beni perché non si possono più considerare come eventi imprevedibili fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti, (si rammenta che l'evento risale al 12.07.2002, circa venti anni fa).



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

- ✓ La Cassazione ha ritenuto che la sentenza della Corte d'Appello di Milano 4386/2017 non avesse motivato compiutamente le ragioni del rigetto della richiesta di risarcimento correlata alle spese di ripristino dell'immobile (rigettato perché non di proprietà della società attrice) e della perdita di guadagno unita alla corresponsione del canone di locazione (respinto perché non risultava provato il periodo di inattività), oltre alla possibilità di considerare i bilanci prodotti anche in ragione della richiesta di prove testimoniali e di richiesta di consulenza contabile richiesti dalla parte.
- ✓ Il giudizio è stato riassunto avanti ad un'altra sezione della Corte d'Appello di Milano per la a è stata riassunta avanti ad altra sezione della Corte d'Appello con fissazione per il 19 novembre di udienza di precisazione delle conclusioni .
- Per quanto concerne il quesito dell'interpellanza inerenti alla possibilità di richiedere gli importi sostenuti a titolo di spese legali alla compagnia di assicurazione si precisa che è stata inoltrata specifica richiesta con nota del 20.04.2018, con formulazione da parte dell'assicurazione di una sorta di proposta conciliativa sulla ripartizione delle relative spese che avrebbe visto azzerato il pagamento pregresso, ipotesi non accettata dal Comune di Lissone con conseguente definizione della vertenza alla fase di esaurimento del contenzioso, che certamente sarà attivato.
- Le ragioni che hanno indotto l'ente a costituirsi nel giudizio di riassunzione alla Corte d'Appello consistono in ragioni eminentemente processual-civiltistiche, atteso che la somma risarcitoria oggetto dell'attuale giudizio attiene a richieste ancorate ad cd lucro cessante derivante dal sinistro non oggetto di specifica deduzione nel corso del giudizio di primo e secondo grado.
- La possibilità di formulare ora una proposta conciliativa stragiudiziale comporta un necessario coinvolgimento della compagnia di assicurazione, anche in ragione della cifra consistente che graverebbe sul bilancio comunale e che preclude l'autonoma possibilità per l'ente di farsi carico degli oneri connessi alla definizione stragiudiziale.
- Da ultimo si precisa che il Comune di Lissone, lungi dall'assumere un atteggiamento di contrapposizione con l'impresa danneggiata, ha evitato di dare corso, in pendenza del giudizio di cassazione, alla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2342/2011 che prevedeva la condanna al pagamento delle spese legali di causa, sentenza poi cassata dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 5877/2016 e pertanto nessuna somma risulta da restituire alla società La Chiocciola D'Iseo S.r.l.

Eventuali restanti somme, se ritenute dovute, dovranno essere richieste alla compagnia di assicurazione, tenuta a manlevare il Comune di Lissone rispetto ad eventuali somme che il Giudice riterrà dovute alla Chiocciola d'Iseo Srl a titolo di refusione del danno.

Lissone 23 febbraio 2021

Assessore
Avv Antonio Erba

Il Dirigente unità legale
Dr Elio Bassani